



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2020, proposto da:

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Tosini, Sabrina Mura e Irene Marucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Tosini, via Dante n. 77;

contro

Ministero dell'Interno,

Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Prefettura UTG di Nuoro prot. n.0053111 del 22 settembre 2020;
- del parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e

l'immigrazione indirizzato alla Prefettura UTG di Nuoro in data 22 settembre 2020, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di ASGI di accedere agli spazi e ai luoghi ove sono trattenuti i richiedenti protezione internazionale del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer (NU) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che le argomentazioni poste dall'amministrazione a fondamento del diniego dell'istanza, ad un primo esame proprio della fase cautelare, non appaiono condivisibili in quanto il rilievo che la ricorrente non rientrerebbe, per i propri scopi statuari, tra i soggetti ammessi all'accesso presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), incontra le seguenti obiezioni:

a) l'art. 6, comma 4, lettera e), del Regolamento recante i "*Criteria per l'organizzazione e la gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni*" approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 ottobre

2014, in punto di accesso fa genericamente riferimento ai “soggetti che ne facciano motivata richiesta”;

b) gli scopi statutarî dell’associazione ricorrente collimano, almeno in parte, con le finalità delle visite consentite nei centri di cui sopra; a tal fine, si richiamano, a titolo esemplificativo, l’art. 5, punto 1, lettera n), dello Statuto dell’associazione, nel quale viene indicato, tra gli scopi, quello di *“tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi degli stranieri e degli apolidi, inclusi richiedenti e titolari di protezione internazionale”*; il punto 2 dello stesso art. 5, secondo cui *“L’Associazione contribuisce al raggiungimento del fine secondo cui anche nei confronti di stranieri ed apolidi presenti in Italia siano pienamente attuate le norme della Costituzione della Repubblica italiana, le norme internazionali e le norme dell’Unione europea, con particolare riguardo per quelle che tutelano i diritti fondamentali della persona”*; o, ancora, l’art. 6, rubricato *“Azioni giudiziarie”*, ove è precisato che rientra tra gli scopi dell’associazione l’assistenza legale e giudiziaria per l’affermazione e la tutela dei diritti e degli interessi dello straniero;

- che pertanto ricorrono i presupposti del *fumus boni juris* con riguardo al dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato;

- che la richiesta cautelare in esame merita quindi accoglimento, ai fini del riesame dell’istanza di accesso della ricorrente presso il CPR di Macomer da parte della competente Prefettura, la quale potrà disporre in ordine sia al numero delle persone ammesse alla struttura (con esclusione di eventuali richiedenti per i quali, come risulta dalle difese pubbliche, risultino documentate situazioni di inopportunità dell’accesso), sia in ordine alle modalità di svolgimento dell’accesso medesimo, che dovrà tenersi – ovviamente – anche nel rispetto delle prescrizioni speciali dettate per far fronte all’epidemia sanitaria in corso;

- che per la definizione del merito del giudizio può essere fissata la pubblica udienza del 14 luglio 2021;

- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le

parti,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), accoglie ai fini del riesame l'istanza cautelare in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 luglio 2021.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO